



# **COMUNE DI MILAZZO**

(Provincia di Messina)

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Deliberazione N. 121</b>	<b>OGGETTO:</b> <u>Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e il Comune di Merì per la gestione associata della Segreteria Comunale.</u>
<b>Del 06/08/2021</b>	<b><u>APPROVATA</u></b>

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **6** del mese di **agosto**, alle ore **19:30** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **06/08/2021** prot. N.**68397**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria di seconda convocazione**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino		X	MAISANO Damiano	X	
ANDALORO Alessio	X		OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo	X		PELLEGRINO Alessia	X	
BAMBACI Sebastiana		X	PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina		X	RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe		X	RUSSO Francesco		X
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia		X
FICARRA Francesco Danilo		X	SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio		X	SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo		X	SOTTILE Maria		X
MAGLIARDITI Maria		X	STAGNO Giuseppe	X	

**PRESENTI N. 13**

**ASSENTI N. 11**

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa **Francesca SANTANGELO**.

Partecipa alla seduta il Sindaco Dott. **MIDILI Giuseppe**.

E' presente l'Assessore: **NICOSIA**.

Assume la presidenza il Presidente Avv. **OLIVA Alessandro**.

La seduta è pubblica.

**INTERVENTI**

*In continuazione di seduta. Presenti 12.*

Il **Presidente** introduce il **punto n.14** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: **"Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e il Comune di Meri per la gestione associata della Segreteria Comunale"** e dà lettura integrale della proposta di delibera.

*Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.*

Viene data inoltre lettura del verbale della 1° Commissione Consiliare datato 21/07/2021.

*Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.*

Nel corso della lettura si allontana il Consigliere Foti. **Presenti 11.**

Il **Presidente**, non essendovi interventi, chiede al Segretario di richiamare l'appello nominale.

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
AMATO Antonino		<b>X</b>
ANDALORO Alessio		<b>X</b>
BAGLI Massimo		<b>X</b>
BAMBACI Sebastiana	<b>X</b>	
COCUZZA Valentina		<b>X</b>
CRISAFULLI Giuseppe		<b>X</b>
DODDO Giuseppe	<b>X</b>	
FICARRA Francesco Danilo		<b>X</b>
FOTI Antonio		<b>X</b>
ITALIANO Antonino	<b>X</b>	
ITALIANO Lorenzo		<b>X</b>
MAGLIARDITI Maria		<b>X</b>
MAISANO Damiano		<b>X</b>
OLIVA Alessandro	<b>X</b>	
PELLEGRINO Alessia	<b>X</b>	
PIRAINO Rosario	<b>X</b>	

<b>RIZZO</b> Francesco		<b>X</b>
<b>RUSSO</b> Francesco		<b>X</b>
<b>RUSSO</b> Lydia		<b>X</b>
<b>SARAO'</b> Santi Michele	<b>X</b>	
<b>SGRO'</b> Santina	<b>X</b>	
<b>SINDONI</b> Mario Francesco	<b>X</b>	
<b>SOTTILE</b> Maria	<b>X</b>	
<b>STAGNO</b> Giuseppe	<b>X</b>	
	<b>11</b>	<b>13</b>

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e il Comune di Meri per la gestione associata della Segreteria Comunale**";

**VISTO** che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 11;**

**CON VOTI 11 FAVOREVOLI** espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e il Comune di Meri per la gestione associata della Segreteria Comunale**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta del Presidente del Consiglio;

**Visto** l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

**CON VOTI 11 FAVOREVOLI** espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il **Presidente**, non essendovi ulteriori punti da trattare, dichiara chiusa la sessione.



## COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

### Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

IL PROPONENTE:

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e il Comune di Merì per la gestione associata della Segreteria Comunale

Premesso che la vigente normativa in materia prevede che più comuni possano valutare l'opportunità di costituire, mediante lo strumento della convenzione, un'unica sede di segreteria comunale alla quale preporre un solo segretario comunale titolare;

Considerato che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria;
- i Sindaci dei Comuni di Milazzo e di Merì hanno manifestato la volontà di convenzionarsi per la predetta finalità, raggiungendo intese in tal senso;
- l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata soddisfa pienamente le esigenze dei due Enti e garantisce il corretto svolgimento dell'azione amministrativa secondo gli accordi raggiunti;
- l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata consente, altresì, un risparmio a carico di ciascun Ente, in applicazione delle norme generali sul contenimento della spesa pubblica;

Preso atto della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Andreina Mazzù, segretario generale di fascia B, già titolare della sede di segreteria del Comune di Milazzo, ad accettare la nomina quale titolare della costituenda sede di segreteria convenzionata che sarà regolata come segue:

- Il Comune capo-convenzione sarà il Comune di Milazzo, che con delibera di Giunta n 138 del 05.08.2019 si è avvalso della facoltà ex art 11 comma 10D.P.R. 4-12-1997 n. 465 Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1998, n. 3. . di nominare un segretario di fascia 2°;
- Il Segretario Comunale effettuerà due terzi dell'orario di lavoro presso il Comune di Milazzo ed un terzo presso il Comune di Merì;

- La spesa sarà suddivisa tra gli enti in proporzione alla percentuale di ripartizione dell'orario di lavoro;

Visti , in particolare:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni;

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede espressamente che i comuni possano stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Albo dei segretari comunali e provinciali;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possano, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

- la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15/07/1999 che regola le procedure per la nomina dei segretari comunali titolari;

Dato atto che (dati ISTAT):

- il Comune di Milazzo (ME) conta una popolazione residente di n. 30.931 abitanti al 31.12.2020;

- il Comune di Merì conta una popolazione residente di n. 2.361 abitanti al 31.12.2020;

Vista la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 485-E(P) del 24.03.2015 contenente nuove direttive in materia di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale dalle quali si evince un nuovo criterio interpretativo che richiede soltanto che il segretario individuato quale titolare sia idoneo alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della Convenzione;

Visto l'art. 16 ter, comma 11, del D.Lgs. 162/2019, in virtù del quale "La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati";

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. c), del D. Lgs.267/2000;

Propone che il Consiglio Comunale deliberi

- 1) Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di stipulare con il Comune di Merì una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale;
- 3) Di approvare lo schema di convenzione che si compone di n. 12 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso sotto la lettera "A";
- 4) Di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione a seguito di approvazione della stessa a parte del Comune di Merì;
- 5) Di dare atto che la suddetta convenzione decorrerà dalla data di presa di servizio del Segretario titolare;
- 6) Di Trasmettere il presente atto al 2° Settore – Ufficio Stipendi – del Comune di Milazzo per i successivi adempimenti di competenza;

7) Di dare atto altresì che il provvedimento comporta una minore spesa a carico del bilancio comunale;

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Milazzo, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;

9) Di trasmettere copia della presente al Comune di Merì e di comunicare alla Prefettura di Palermo presso l'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Sicilia, successivamente alla stipulazione, la nuova convenzione di segreteria, unitamente alla documentazione necessaria;

10) Successivamente stante l'urgenza, con separata votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILAZZO ED IL COMUNE DI MERI' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2021, il giorno..... del mese di ..... nella sede municipale di MILAZZO, tra il Comune di MILAZZO C.F. 00226540839, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe Midili il Comune di Meri' C.F. 83000690830, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Filippo Gervasio Bonansinga

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che i comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Albo dei segretari comunali e provinciali;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- l'art. 10, comma 2, del DPR n. 465/1997, precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Che l'Amministrazione Comunale di Milazzo con deliberazione di C.C. n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Meri' con deliberazione di C.C. n.... del ....., esecutiva ai sensi di legge, hanno stabilito di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa sopra citata al fine di stipulare una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale;

Art. 1 – OGGETTO E FINE

1. I comuni di Milazzo e di Meri' entrambi in provincia di Messina, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Milazzo assume le vesti di Comune capo convenzione.

Art. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune capo - convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n.150/99 e 164/2000 dell'Agenzia dei Segretari Comunali.

Art.4 - MODALITA' OPERATIVE

1. La valutazione annuale del Segretario Comunale è fatta dal Sindaco del Comune di Milazzo, acquisita la valutazione formulata dal Sindaco del Comune di Meri'. Quest'ultima deve intervenire entro il 15 febbraio di ogni anno ed incide sulla valutazione complessiva del segretario comunale in misura proporzionale alla percentuale delle ore di servizio prestate dal Segretario Comunale nei due comuni.

2. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale verranno prese con atto formale del Sindaco di Milazzo, previo accordo con il Sindaco di Meri'.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILAZZO ED IL COMUNE DI MERI' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2021, il giorno..... del mese di ..... nella sede municipale di MILAZZO, tra il Comune di MILAZZO C.F. 00226540839, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe Midili il Comune di Meri' C.F. 83000690830, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Filippo Gervasio Bonansinga

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che i comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Albo dei segretari comunali e provinciali;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- l'art. 10, comma 2, del DPR n. 465/1997, precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Che l'Amministrazione Comunale di Milazzo con deliberazione di C.C. n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Meri' con deliberazione di C.C. n.... del ....., esecutiva ai sensi di legge, hanno stabilito di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa sopra citata al fine di stipulare una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale;

Art. 1 – OGGETTO E FINE

1. I comuni di Milazzo e di Meri' entrambi in provincia di Messina, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Milazzo assume le vesti di Comune capo convenzione.

Art. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune capo - convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n.150/99 e 164/2000 dell'Agenzia dei Segretari Comunali.

Art.4 - MODALITA' OPERATIVE

1. La valutazione annuale del Segretario Comunale è fatta dal Sindaco del Comune di Milazzo, acquisita la valutazione formulata dal Sindaco del Comune di Meri'. Quest'ultima deve intervenire entro il 15 febbraio di ogni anno ed incide sulla valutazione complessiva del segretario comunale in misura proporzionale alla percentuale delle ore di servizio prestate dal Segretario Comunale nei due comuni.

2. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale verranno prese con atto formale del Sindaco di Milazzo, previo accordo con il Sindaco di Meri'.

3. È fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000.

#### ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA

1. Il Sindaco del Comune capofila, oltre a quanto previsto nei due articoli precedenti, in accordo con il Sindaco del Comuni di Merì, assumerà i seguenti provvedimenti:

- a) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;
- b) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub a);
- c) richiesta del segretario reggente per i casi di vacanza della sede;
- d) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

#### Art. 6 – ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento, presso ciascun Comune, nella misura della percentuale fra i due Enti convenzionati 70% presso il Comune Capofila, 30% presso il Comune convenzionato.

2. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

4. Salvo esigenze particolari, l'orario di servizio del Segretario Comunale sarà articolato su cinque giorni settimanali.

#### Art. 7 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Comune capo convenzione provvederà al pagamento delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, curerà il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i relativi fondi nel proprio bilancio; provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

In particolare: - ai fini dell'indennità di risultato al Segretario Comunale spetta quanto previsto dall'art. 42 del CCNL Segretari del 16/05/2001, liquidato dal Comune capo – convenzione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dopo l'acquisizione della valutazione sull'operato dello stesso; - le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i due Comuni.

2. Le spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, salvo quelle esclusive poste a carico del singolo Comune, così come determinate dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

a) Comune di Milazzo: 70%;

b) Comune di Merì: 30%.

3. Spetta al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico in godimento, a norma dell'art. 45, comma 1, del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto (25%) del trattamento economico fondamentale di cui all'art. 37 comma 1, dalla lettera a) alla lettera e), secondo le vigenti disposizioni contrattuali, da ripartire anch'essa secondo il criterio di proporzionalità della presente convenzione.

4. Allo stesso spetta altresì, il rimborso delle spese di viaggio per gli spostamenti, debitamente documentati tra una sede e l'altra per esigenze lavorative, quando ciò appare strettamente necessario, pari ad un quinto della benzina per ogni chilometro, in ottemperanza al Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. 25402 del 17/05/2011, tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze-

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21.04.2011 n. 0054055, nonché deliberazione 7/2/2011 della Corte dei Conti - SEZIONI RIUNITE, le quali hanno ritenuto che “le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art. 6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali inerenti il rimborso delle spese sostenute dal Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”. Il rimborso delle predette spese di viaggio sarà effettuato mensilmente dal Comune capo convenzione, che provvederà al successivo recupero secondo un riparto di spesa ispirato al principio per cui restano a carico del Comune nell’interesse del quale sono state sostenute.

5. Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dalle disposizioni contrattuali della categoria. Il Comune di Merì provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Milazzo previ accordi tra gli uffici competenti.

6. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell’interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

7. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

8. I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Merì saranno comunicati all’altro Comune al fine di non superare il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

10. L’eventuale maggiorazione dovuta per il c.d. galleggiamento, di cui all’art. 41 comma V del C.C.N.L.16.05.2001 è posta a carico dei Comuni aderenti in proporzione alla percentuale di partecipazione alla presente convenzione e verrà comunicata dal Comune ove la fattispecie si verifica all’altro Comune aderente.

11. Qualunque forma di rimborso spese, compenso, o altra elargizione a qualsiasi titolo prevista dalla presente convenzione potrà essere liquidata solo se compatibile con la legislazione vigente.

#### Art. 8 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all’anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

2. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi alla Prefettura competente dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

#### Art. 9 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. Quanto alla durata, l’efficacia giuridica della presente convenzione decorre esclusivamente dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare e avrà durata di un anno dalla presa in servizio, salvo recesso o proroga.

2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali aventi la medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Ministero dell’Interno con atto amministrativo;

- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto, manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del D.P.R. 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall’insediamento del Sindaco).

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione della notifica all’altra Amministrazione o

della trasmissione mediante Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, della delibera consiliare di recesso.

• In caso di recesso unilaterale del Comune capo - convenzione od in caso di mancato accordo, il Segretario Comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione, salvo diverso accordo formalizzato tra i Sindaci dei due Enti.

3. Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un periodo uguale e/o per un periodo da concordare.

4. Tutti i provvedimenti di costituzione, modifica e/o scioglimento della presente convenzione sono tempestivamente comunicati alla Prefettura competente per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

#### Art. 10 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

Il Comune capo-convenzione sarà il Comune di Milazzo, che con delibera di Giunta n. 138 del 05/08/2019 si è avvalso della facoltà ex art 11 comma 10 D.P.R. 4-12-1997 n. 465 *Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1998, n. 3*, di nominare un segretario di fascia 2° corrispondente a quella dell'ente così come riclassificato dal previgente ordinamento.

#### Art. 11 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### Art. 12 NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario Comunale titolare, sarà inviata, in copia autentica presso la Prefettura di Palermo – Ufficio Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Sicilia (già ex sede AGES) per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI MILAZZO \_\_\_\_\_

COMUNE DI MERI' \_\_\_\_\_

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO  
(art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Milazzo, li 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_




PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
(art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267)

SI ESPRIME PARERE favorevole

Milazzo, li 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_





# CITTA' DI MILAZZO

Verbale della I Commissione Consiliare

L'anno 2021, giorno 21 del mese di luglio, alle ore 11,00, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. n 402/UP/63240 del 20 luglio 2021, dal Presidente Valentina Cocuzza, trasmessa ai componenti e alle figure interessate, ai capigruppo, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente del I Settore, al Dirigente del V Settore, al responsabile del procedimento sig. Salvatore La Malfa.

Funge da segretario il Dott. Giuseppe Spoto.

	PRESENTI	ASSENTI
ANDALORO ALESSIO	X esce 11,40	
BAGLI MASSIMO	X	
COCUZZA VALENTINA	X	
CRISAFULLI GIUSEPPE	X entra 11,30	esce 12,00
ITALIANO ANTONINO	X	
PIRAINO ROSARIO	X	
RUSSO LYDIA	X	
SARAO' SANTI MICHELE	X	

E', altresì, presente il capogruppo Magliarditi Maria.

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono i seguenti:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente.

1. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e il Comune di Merì per la gestione associata della Segreteria Comunale.
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente della I commissione Valentina Cocuzza apre la seduta alle ore 11,00 e legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.

A questo punto viene data la parola al capogruppo Magliarditi Maria che legge il punto n. 2 posto all'ordine del giorno che ha per oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e il Comune di Merì per la gestione associata della Segreteria Comunale."

Dopo un'ampia lettura prende la parola Il Presidente che continua i lavori leggendo sempre il punto n.2 dell'ordine del giorno. Dopo alcune soffermazioni su alcuni punti dello schema ed alcuni chiarimenti, la commissione decide di mettere ai voti lo schema di convenzione tra il Comune di Milazzo ed il Comune di Merì per la gestione associata della Segreteria Comunale, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 12,15 il Presidente Valentina Cocuzza chiude la seduta.

Il Segretario

Dott. Giuseppe Spoto



Il Presidente della I Commissione Consiliare

Valentina Cocuzza



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale  
FRANCESCA SANTANGELO

IL PRESIDENTE  
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano  
MARIO FRANCESCO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 18-08-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---